75° ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

2001 – 2021 Venti anni di DPR 328

PROFESSIONI & PNRR

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

GIOVANNI ESPOSITO

Sommario

1. LA STRATEGIA CONDIVISA 3

2. IL LAVORO 4

3. LA RIFORMA 6

4. I NUOVI SCENARI PER I PERITI INDUSTRIALI 12

5. CONCLUSIONI 14

1. LA STRATEGIA CONDIVISA

Egregi Presidenti,

si apre oggi, qui a Roma, la nostra 75° Assemblea dei Presidenti, finalmente si ritorna alla normalità, ci lasciamo alle spalle un terribile periodo buio durante il quale nessuno immaginava cosa ci sarebbe stato oltre il tunnel. È stata proprio l'incertezza sul dopo pandemia che ha indotto tutte le Nazioni e le organizzazioni pubbliche e private a impegnarsi per "riprogrammare il sistema".

Il mondo delle Professioni, di cui la nostra categoria fa parte a pieno titolo, ha capito che bisognava mettere a fattor comune le proprie esperienze e organizzazioni per meglio affrontare la ripartenza e riuscire a interfacciarsi con una sola voce professionale con tutte le istituzioni. Infatti, lo scorso 4 febbraio, presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, è stato sottoscritto lo Statuto dell'Associazione "**P**rofession**I**taliane". La nuova alleanza ha come scopo quello di rappresentare le istanze dei professionisti italiani e conseguire un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni, considerando l'importante ruolo che svolgono nella vita economica e sociale del Paese. "ProfessionItaliane" realizzerà iniziative unitarie, di rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la promozione dei valori di libertà e delle prerogative etiche e morali delle professioni; per di più, contribuirà al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese con le proprie conoscenze scientifiche, tecniche, sanitarie, giuridiche ed economiche. Inoltre, sosterrà la funzione sociale e sussidiaria di un comparto formato da oltre due milioni di iscritti che contribuisce alla produzione del 12% del Pil.

L'Associazione "**P**rofession**I**taliane", grazie alla pandemia, è stata finalmente costituita e ha già messo in campo una serie di azioni su tematiche trasversali, comuni a tutte le professioni. La dimostrazione della capacità di intervento che la RPT ha mobilitato durante il lookdown è sotto i nostri occhi, un esempio per tutti si legge nel documento del PNRR - a pag. 77, nella sezione "Semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica e di interventi per la rigenerazione urbana", tra gli obiettivi, è espressamente menzionata la rete delle professioni tecniche.

> *2.1.3. Semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica e di interventi per la rigenerazione urbana Obiettivo. L'attuazione del superbonus ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall'ANCI,* ***dalla rete delle professioni tecniche*** *e dalle associazioni imprenditoriali (con attese fino a 6 mesi per l'accesso agli archivi edilizi). Obiettivo delle 78 misure è accelerare l'efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus.*

Trovo che sia un risultato notevole, considerato che il PNRR è il documento strategico più importante redatto da un Governo italiano negli ultimi decenni. Pertanto, vedere citata la nostra associazione ed evidenziate le nostre posizioni conferma il prestigio acquisito con la RTP quale interlocutore istituzionale credibile ed affidabile.

Fare squadra con le altre professioni è fondamentale, oggi siamo nelle richiamate organizzazioni a pieno titolo, ma non è sufficiente. Bisogna anche **ricompattare** la nostra categoria e prendere atto che questo Paese sta ripartendo e lo farà con o senza di noi, ora tocca a noi agire con responsabilità, non c'è più tempo per discutere di cosa devono fare gli altri, ognuno di noi deve fare la sua parte, solo così i nostri professionisti saranno presenti in questa fase strategica di ripartenza.

I due asset su cui questa Governance, che ho l'onore di Presiedere, si sta concentrando sono: "**IL LAVORO"** e "**LA RIFORMA"** delle professioni.

2. IL LAVORO

L'Italia intera si mobilita per affrontare le impegnative sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), con l'approvazione europea del P.N.R.R., per un verso, abbiamo ottenuto dalle istituzioni dell'Unione la valutazione positiva degli interventi necessaria per ricevere le ingenti risorse finanziarie comunitarie richieste e, per altro verso, si apre la fase attuativa delle attività di riforma che nei tempi prefissati occorre portare a compimento.

Con linguaggio familiare alle professioni tecniche, si può dire che, approvati i progetti e ottenuti i finanziamenti, stiamo allestendo il "**cantiere Italia**", per eseguire il programma pubblico di interventi straordinari probabilmente più importante della nostra storia recente. Nel triennio dovremo trasformare complessivamente e in profondità l'Italia, cominciando dalla necessità di rimediare alle precarie condizioni manutentive e di sicurezza in cui da decenni versano le nostre principali infrastrutture. In prospettiva, occorre anche rinnovare l'intero "**sistema Italia**" per adeguarlo ai radicali cambiamenti, se non stravolgimenti globali, climatici, economici, sociali e tecnologici, ai quali oramai da troppo tempo assistiamo passivamente. Gli interventi strutturali programmati, peraltro, non soddisfano solo le esigenze del presente, ma si proiettano verso il futuro, interpretando un processo di intensa trasformazione al quale tutti dobbiamo prepararci e abituarci. Nonostante la durata appena triennale del piano di interventi, la liberazione del cantiere con la riconsegna dell'Italia trasformata avrà una proiezione intergenerazionale, rivolta ai figli e ai nipoti di chi vi ha partecipato. Il P.N.R.R. italiano, infatti, si colloca all'interno della più ampia strategia europea "Next generationEU" che impegna l'Unione nella costruzione insieme agli Stati membri di sistemi sostenibili e resilienti, ossia capaci di

affrontare le sfide dei cambiamenti di lungo periodo che uniscono la nostra e le future generazioni del continente e, più in generale, del pianeta.

In questo straordinario scenario di trasformazione dell'Italia, gli ordini delle professioni tecniche che rappresentiamo hanno una precisa responsabilità di impegnarsi per l'attuazione del P.N.R.R. e la realizzazione delle varie missioni, attraverso il coinvolgimento dei professionisti, con le amministrazioni e le imprese nelle quali operano. Si è davanti ad un'importante occasione di crescita non solo economica e sociale, ma anche culturale nella conoscenza delle norme tecniche e della sicurezza. Si richiedono qualificati professionisti tecnici per svolgere le attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, oltre che per la gestione e manutenzione degli impianti e dei sistemi tecnologici avanzati che si devono adottare. Per la corretta esecuzione degli interventi, in particolare, si impone il rispetto delle varie discipline applicabili, non solo quelle di fonte legale (diritto pubblico e privato), ma anche di quelle tecniche convenzionali legate alla diligenza professionale e alla sicurezza dei cantieri e, più in generale, dei processi produttivi. Nella valutazione della qualità delle attività professionali da prestare e, quindi, dei risultati degli interventi di trasformazione da realizzare, in particolare, è fondamentale l'osservanza delle normative tecniche elaborate a livello nazionale in stretta collaborazione con (UNI), europeo (CEN) e internazionale (ISO).

Strategica diventa la collaborazione con le istituzioni della formazione e della ricerca, in conformità alle previsioni della "***Missione 4. Sviluppo dell'istruzione e della ricerca***" del P.N.R.R.

Bisogna sostenere la collaborazione istituzionale, collegandola alla riforma per il miglioramento e la semplificazione del sistema formativo universitario per l'accesso alla professione tecnica. La collaborazione istituzionale tra atenei, ordini professionali, amministrazioni, sistema produttivo e UNI, infatti, trova nel P.N.R.R. l'imperdibile opportunità di avviare una straordinaria sperimentazione che coinvolge direttamente gli studenti nei processi di realizzazione degli interventi programmati. Gli studenti, futuri professionisti, amministratori pubblici, imprenditori e cittadini, in pratica, sono la next generation che dovrà saper custodire e trasmettere i risultati degli investimenti del P.N.R.R.

Abbiamo il dovere di non perdere questa grande opportunità, quella di essere a pieno titolo tra i protagonisti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), per fare ciò abbiamo deciso di elaborare un progetto, che raccordi le specificità e le competenze della professione di periti industriali con le 6 missioni del PNRR. (allegato).

Il progetto deve essere elaborato e condiviso mediante processi partecipativi con tutti Voi che siete in prima linea sui territori. Per fare questo, il 30 giugno il CNPI ha organizzato una giornata di lavori con la partecipazione della maggior parte dei Presidenti e con il supporto della metodologia OST al fine di definire

un primo momento di analisi congiunta per poi costruire un documento programmatico di categoria. Il documento vorrebbe offrire ai nostri iscritti e agli studenti che si abiliteranno di avere una mappa delle opportunità professionali del PNRR e, quindi, di contribuire alla sua attuazione orientando la propria attività verso le principali iniziative che saranno finanziate.

I primi risultati dei lavori del giorno 30 formeranno oggetto di dibattito nell'assemblea dei Presidenti.

Ora cerchiamo di capire cosa accadrà nel mondo delle professioni con l'approvazione definitiva del DDL Manfredi (ad oggi è stato approvato alla Camera, ora è al Senato).

3. LA RIFORMA

Il Disegno di legge: "***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti***" (atto camera 2571) introduce una riforma, compresa nella missione 4 del PNRR, che semplifica l'accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da determinati percorsi di studi universitari. Il provvedimento legislativo riforma il sistema di abilitazione all'esercizio di alcune professioni, che oggi si ottiene con il superamento dell'esame di Stato successivamente al conseguimento della laurea. In prospettiva, cambieranno le modalità dell'abilitazione che sarà anticipata al momento del conseguimento della laurea e coinciderà con tale esame finale. Per questo si parla di "titoli universitari abilitanti".

L'introduzione delle lauree abilitanti è inclusa tra le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza afferenti al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio, con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro, anzitutto per la nostra professione, che è stata espressamente indicata. I Periti industriali hanno un ruolo fondamentale nella ripresa del Paese.

Il percorso di riforma è stato intrapreso durante l'emergenza pandemica con il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il cui articolo 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia. Sulla stessa linea e in misura analoga, si stabilisce ora il valore abilitante anche di altre lauree per le rispettive professioni. In altre parole, l'esame finale di laurea o di laurea magistrale di questi corsi di studio universitari diventa anche la sede nella quale è accertata la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle professioni. Inoltre, si prevede un meccanismo volto a rendere abilitanti anche altre classi di laurea e di laurea magistrale, **senza necessità di passare per una norma di legge**. Infine, è prevista una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

La riforma è coerente con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Infatti, non viene meno l'accertamento statale dell'effettiva idoneità tecnica del candidato a svolgere una certa professione, ma, semplicemente, tale accertamento viene anticipato alla fase di formazione universitaria, nella quale sono previsti sia un tirocinio pratico-valutativo interno, cui corrisponde l'acquisizione di specifici crediti formativi universitari, sia una prova pratico-valutativa in sede di esame di laurea, intesa ad accertare le competenze tecnico-professionali.

Per quanto riguarda l'iter del provvedimento in sede referente, sono stati raccolti contributi di una serie di soggetti selezionati in ragione della materia oggetto del provvedimento, tra cui, naturalmente, l'ordine dei Periti Industriali. Anche alla luce delle osservazioni raccolte, le Commissioni hanno introdotto diverse modifiche al testo originario.

L'articolo 1 attribuisce natura direttamente abilitante agli esami finali dei corsi di laurea magistrale relativi ad alcune professioni regolamentate.

L'articolo 2 riguarda le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Prevede che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e, dunque, consenta l'iscrizione all'albo professionale. In particolare, al comma 1, prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato.

Art. 2. (Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

L'articolo 3 riguarda l'adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea rese abilitanti. In particolare, il comma 1 prevede che gli esami finali di questi corsi di studio devono comprendere lo svolgimento di una prova pratico-valutativa, tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. Al fine di questa valutazione, il provvedimento prevede

che la commissione giudicatrice sia integrata da professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

All'adeguamento della disciplina delle classi di laurea, di cui si parla, si provvede, in base al comma 2, con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. Questa disposizione prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, in generale, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei con i regolamenti didattici di ateneo, in conformità a criteri generali definiti con decreti del Ministero dell'Università, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Rispetto alla disciplina recata dal comma 95 citato, il provvedimento esclude la richiesta del parere delle Commissioni parlamentari.

Il disegno di legge di fatto stabilisce che l'adeguamento della disciplina di cui qui si parla determina sostanzialmente l'introduzione del valore abilitante del titolo di studio.

Con il medesimo decreto del Ministero dell'Università, ancora, sono disciplinate le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari e della prova pratico-valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Sotto questo profilo, il decreto del Ministro dell'Università è adottato di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale.

Art. 3. (Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui al l'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto

con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

L'articolo 4 definisce un procedimento per rendere abilitanti anche altri titoli universitari, senza necessità di un intervento con norma di legge. La possibilità è prevista per le sole lauree con cui si accede a professioni per le quali non è richiesto un tirocinio *post-laurea*. Non riguarda, quindi, le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono un tirocinio successivo al conseguimento della laurea.

In base al comma 1, come modificato nell'esame in sede referente, il procedimento per rendere abilitanti altri titoli universitari passa per uno o più regolamenti di delegificazione. Il disegno di legge prevede due percorsi: il primo nasce dalla richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, cui segue l'adozione del regolamento su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, il secondo percorso, alternativo al primo, nasce, invece, dall'iniziativa del Ministro dell'Università e della ricerca. In questo caso, è, comunque, previsto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e deve essere sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'Università e della ricerca e ai decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Art. 4. (Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post laurea, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) ***eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;***

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali. Innanzitutto, il comma 1 dispone che la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Precisa, inoltre, che tale disciplina riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

Il comma 2 detta il procedimento per stabilire le modalità, che devono essere semplificate, di espletamento dell'esame di Stato, per coloro che hanno conseguito i titoli di studio oggetto del provvedimento sulla base di previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

In base al comma 3, i finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, sono sospesi per le università che non adeguino i propri regolamenti didattici entro 12 mesi dalla data di adozione dei decreti del Ministro dell'Università e della ricerca che adeguano la disciplina delle classi dei titoli di studio universitari resi abilitanti: la sospensione è prevista fino all'adozione e l'avvio al Ministero dell'Università e della ricerca dei regolamenti didattici adeguati.

Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

4. I NUOVI SCENARI PER I PERITI INDUSTRIALI

Il completamento della riforma della nostra categoria si collega al percorso partecipativo iniziato con il congresso del 2014 e la decisione di innalzare il titolo di studio, la laurea, come requisito minimo necessario per l'accesso alla professione di perito industriale, definendo un periodo transitorio di 5 anni, al fine di:

a) completare un processo di riordino, in accordo con le altre categorie in primis quella degli Ingegneri, per eliminare le sovrapposizioni con la sez. B;

b) organizzare l'ordine in 8 settori, raccordando negli stessi le 26 specializzazioni;

c) definire in accordo con le università, percorsi di laure professionalizzanti;

d) richiesta di ulteriore proroga della scadenza del periodo transitorio fino al 31/12/2024.

I numerosi tentativi di modifica del DPR 328/2001, iniziati fin dal primo provvedimento legislativo in piena pandemia, attraverso la presentazione di vari emendamenti che, ancorché condivisi dalla politica, non hanno trovato spazio. Oggi le esigenze di riforma trovano sbocco a pieno titolo nel DDL Manfredi, vediamo come:

La soluzione al punto a) arriva dall'articolo 4, comma 3, lettera e) - voluto dalla categoria in totale accordo con le categorie interessate (Ingegneri, Architetti, Chimici e Geologi), secondo il quale con successivi provvedimenti si possa prevedere l'eventuale soppressione di apposite sezioni degli albi.

Questo passaggio rappresenta lo strumento per completare e attuare, in sinergia con le altre categorie aderenti alla Rtp, la riforma delle professioni tecniche, eliminando le sovrapposizioni di competenze e di ambiti professionali simili.

Articolo 4 comma 3 lettera e) - ***eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;***

La soluzione al punto b) arriva dall'articolo, 4 comma 3, lettera c) – "determinare gli ambiti delle attività professionali in relazione alla formazione, per la nostra categoria significa prevedere l'accorpamento delle ventisei specializzazioni in otto settori per assicurare l'immediata identificazione dei profili professionali e il riconoscimento delle competenze a cui si riferisce il mercato della professione tecnica".

Articolo 4 comma 3 lettera c) - ***determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;***

La soluzione al punto d) – l'emendamento non ha trovato il parere favorevole nel ddl, attualmente è inserito nel ddl semplificazione.

Non è tutto, il DDL prevede la possibilità di richiedere altre lauree abilitanti, in questa prima fase la nostra categoria potrà richiedere che diventino abilitanti, le classi di laurea che hanno uno sbocco nella sola categoria dei periti industriali, da subito:

- classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda;
- classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
- classe L-4 Disegno industriale;
- classe LM-12 Design;

mentre le successive al momento che gli ingegneri chiudono l'accesso alla sez.B:

- classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche (CONDIVISA CON INGEGNERI SEZIONE B)
- classe L-9 ingegneria industriale (CONDIVISA CON INGEGNERI SEZIONE B)
- classe L-8 ingegneria dell'informazione (CONDIVISA CON INGEGNERI SEZ B)

5. CONCLUSIONI

Vorrei ringraziare tutti i consiglieri del supporto, anche morale, specialmente quando il traguardo sembrava vicino, ma ogni volta la bandierina dell'arrivo si spostava in avanti o spariva, devo rappresentarvi la grande disponibilità e capacità di tutta la struttura (cnpi e fondazione) guidata dalla professionalità del Direttore, un grazie ai consulenti Ferri e Pilia, che con grande professionalità e spirto di squadra ci sono sempre, alla dott.ssa Ciuffini, che ho voluto al mio fianco dall'inizio della mia Presidenza, una vera professionista del mondo delle relazioni istituzionali e degli affari regolatori.

Allegato

		Tabella 1.2: Composizione del PNRR per missioni e componenti (MILIARDI DI EURO)	GRUPPI DI LAVORO CNPI / RPT				
			SETTORE	AREA	GdL	GdL RETE	REFERENTE
PNRR	Progetti in essere	M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA	M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA				
9,75	-	M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	INFORMAZIONE	AREA INFORMATICA	Informatica, Telecomunicazioni, Privacy		PANNI
24,3	4,31	M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	TECNOLOGICO		Ind.4.0 e innovazione tecnica		GUASCO
6,68	-	M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	INFORMAZIONE	AREA INFORMATICA		Informatizzazione "Nuvola"	PANNI
40,73	4,31	Totale Missione 1					
		M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA				
5,27	-	M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	SETTORE CIVILE	AREA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO	Ambiente e difesa del territorio, Edilizia, Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, Mineraria,		GIOVANNETTI
23,78	2,45	M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE	TECNOLOGICO	AREA IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AUTOMAZIONE	Impianti elettrici ed elettronici, Energie Alternative		GUASCO
					IMPIATI MULTI SERVIZIO		COLANTONI
					COLONNINE DI RICARICA		COLANTONI
					COMUNITA' ENERGETICHE		COLANTONI
15,22	10,26	M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	TECNOLOGICO	ENERGETICA	Meccanica, Direttiva macchine, marcatura CE		MAFFUCCI
15,06	9,73	M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	SETTORE CIVILE	ENERGETICA		Rischio idrogeologico Urbanistica, edilizia e semplificazione Ambiente	GIOVANNETTI
				AREA CHIMICA	Chimica e Tecnologie Alimentari Ambiente e Rifiuti		PERRA
59,33	22,43	Totale Missione 2					
		M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE				
24,77	11,2	M3C1 - INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA	TECNOLOGICO	AREA IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AUTOMAZIONE			COLANTONI
			INFORMAZIONE	AREA INFORMATICA			PANNI
0,36	-	M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	TECNOLOGICO	AREA PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE	Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, Sicurezza Cantieri, Formazione Accordi Stato Regione		BERTELLI
25,13	11,2	Totale Missione 3					
		M4. ISTRUZIONE E RICERCA	M4. ISTRUZIONE E RICERCA				
19,44	6,39	M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	FORMAZIONE	UNIVERSITA	NUOVI PERCORSI DI LAUREA ABILITANTI		COMISSO
11,44	1,38	M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	FORMAZIONE	RICERCA	Formazione continua professionale e ricerca		ORLANDOTTI
30,88	7,77	Totale Missione 4					
		M5. INCLUSIONE E COESIONE	M5. INCLUSIONE E COESIONE				
6,66	0,8	M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO			Giovani e pari opportunità		PERRA
11,17	3,28	M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE			Associazioni professionali riconosciute e Settore Professionale non regolamentato		PERRA
1,98	0,23	M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE			Giovani e pari opportunità		PERRA
19,81	4,31	Totale Missione 5					
		M6. SALUTE	M6. SALUTE				
7	-	M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	INFORMAZIONE	AREA INFORMATICA		Informatizzazione "Nuvola"	PANNI
8,63	2,98	M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	INFORMAZIONE	AREA INFORMATICA		Informatizzazione "Nuvola"	PANNI
			FORMAZIONE		Formazione continua professionale e ricerca		ORLANDOTTI
15,63	2,98	Totale Missione 6					
191,5	53	TOTALE					